

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2551

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Sanità

(DE LORENZO)

di concerto col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(BATTAGLIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 DICEMBRE 1990

Modificazioni alla legge 4 aprile 1964, n. 171, concernente norme per la disciplina e la vendita delle carni fresche e congelate. Abrogazione del divieto di vendita, negli stessi spacci, di carni equine e carni di altre specie di animali

ONOREVOLI SENATORI. - La disciplina igienico-sanitaria in materia di vendita di carni è esplicitamente fatta salva dalla legge 11 giugno 1971, n. 426, recante disciplina del commercio, che, nello stabilire che le tabelle merceologiche debbono prevedere il massimo raggruppamento delle voci, fa salve, per il settore alimentare, le limitazioni previste dalle disposizioni igienico-sanitarie.

Il regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni, approvato con il regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, in relazione all'autorizzazione all'apertura di spacci per la vendita di carne fresca, congelata o comunque preparata, pone con l'articolo 30 due divieti di carattere igienico-sanita-

rio: quello di vendere nello stesso spaccio carni di bassa macelleria e carni ammesse al libero consumo e quello di vendere nello stesso spaccio carni appartenenti alle diverse specie animali e carni equine.

Tali limitazioni sono rimaste anche nella successiva normativa di settore e cioè sia nella legge 4 aprile 1964, n. 171, che ha dettato una nuova disciplina, più liberale, in materia di vendita delle carni fresche e congelate consentendola, a certe condizioni, in un unico spaccio, sia nel decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1977, n. 63, che ha adeguato la normativa alle nuove esigenze del commercio delle carni congelate.

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Oggi però le cose sono cambiate e mentre le carni di bassa macelleria continuano a giocare un ruolo, sempre più marginale, di carni di seconda qualità igienico-sanitaria, le carni equine si sono affrancate dalla discriminazione igienico-sanitaria in cui erano tenute un tempo.

Le preoccupazioni di natura igienistico-sanitaria che avevano guidato nel 1928 il legislatore nella formulazione del divieto relativo alle carni equine, fondate in particolare sul timore per le malattie a sfondo gastroenterico tipiche degli equini anziani ed economicamente sfruttati presentati un tempo al macello, risultano oggi del tutto superate nelle attuali condizioni di allevamento e di macellazione degli equini.

Ai nostri giorni, infatti, giungono al macello quasi esclusivamente animali giovani ed in ottimo stato di nutrizione ed inoltre sono a disposizione dell'ispettore delle carni analisi complementari, quali ad esempio l'esame batteriologico, che consentono idonei giudizi ispettivi anche di fronte a casi dubbi.

D'altra parte, a conferma che non abbia più ragione di sussistere una discriminazione igienico-sanitaria nei confronti delle carni equine, va ricordato che la vigente

normativa in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (legge 29 novembre 1971, n. 1073) e di importazione dai Paesi Terzi di carni fresche (decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889) non fanno alcuna distinzione tra carni appartenenti alle specie bovina, suina, ovicaprina ed equina relativamente alle condizioni sanitarie e di produzione, lavorazione, deposito e trasporto.

Il Consiglio superiore di sanità, sentito in merito alla possibilità di vendere altre carni negli spacci di carni equine, ha sostenuto, nella seduta del 7 luglio 1988, che le carni equine debbono poter essere vendute con tutte le altre carni.

Ciò premesso, con il presente disegno di legge ci si pone l'obiettivo di modificare la vigente disciplina igienico-sanitaria della vendita delle carni, abrogando uno dei divieti di cui sopra: quello, appunto, relativo alle carni equine.

Nel contempo viene anche prevista, per coloro che alla data di entrata in vigore della legge siano titolari di autorizzazione commerciale per la vendita di carni equine, la facoltà di porre in vendita anche le carni di altre specie animali.

Il provvedimento non comporta spese.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Nell'articolo 3 della legge 4 aprile 1964, n. 171, come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1977, n. 63, dopo la parola: «eccezione» sono soppresse le parole: «di quelle equine e».

## Art. 2.

1. Nel secondo comma dell'articolo 30 del regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni, approvato con il regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, le parole: «escluse le equine, che devono sempre essere vendute in spacci a parte» sono sostituite con le seguenti: «comprese quelle equine».

## Art. 3.

1. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge siano titolari dell'autorizzazione commerciale alla vendita di carni e frattaglie equine hanno facoltà di porre in vendita, nello stesso esercizio, anche le carni e le frattaglie delle altre specie animali.

2. Sono soppresse dalle tabelle merceologiche stabilite ai sensi delle vigenti norme sulla disciplina del commercio e dalle relative autorizzazioni tutte le eccezioni riguardanti le carni e le frattaglie equine.